



Un principio importante applicabile anche ai reati ambientali,
a danno della salute pubblica ed a danno degli animali

**Non punibilità per “particolare tenuità del fatto”:
la Cassazione stabilisce che se il PM si oppone
il giudice non può applicarla di ufficio**

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

Come è noto, il Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 ha apportato una vera e propria modifica profonda del sistema di regole sostanziali e procedurali e prevede una possibile potenziale applicazione del principio di non punibilità per “tenuità dal fatto” nel contesto dei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena. Gran parte dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali rientrano in tale (potenziale) previsione.

Chi ha sostenuto il varo di questo decreto, ha sempre sottolineato che tale innovazione era necessaria per deflazionare i tribunali dai reati c.d. “bagatellati”, cioè ipotesi realmente minime e trascurabili che non valeva la pena perseguire fino in fondo in sede penale attesa la loro estrema modestia ed irrilevanza sostanziale. E per accreditare questo concetto i sostenitori di detta teoria hanno sempre proposto il classico e ripetuto esempio del furto di una scatoletta di pomodori pelati al supermercato...

Ma poi un conto sono le teorie astratte ed un conto sono le reali e quotidiane situazioni di applicazione delle leggi in via concreta, giacchè le cose non stanno affatto dell'alveo di questa apparente logica elementare. Stiamo - infatti - assistendo in quest'ultimo periodo ad una serie di pronunce che applicano il decreto in questione ben oltre i limiti dei cosiddetti reati “bagattellari”. Si notano, infatti, una serie di applicazioni del principio della “particolare tenuità del fatto” a reati molto significativi e rilevanti, che non c'entrano realmente nulla con i tanti sbandierati furti di scatolette di pomodori pelati al supermercato... E vi è oggi il concreto rischio che in alcuni settori (compresi reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali) si possa creare una “giurisprudenza a testa in giù”, con una serie di pronunce che - andando a dichiarare la non punibilità in modo seriale e continuativo per alcuni comportamenti che non sono poi nella realtà delle cose concrete affatto minimi e “bagatellari” - si vadano a legittimare - di fatto - alcuni comportamenti illegali che poi sostanzialmente diventano impunibili.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori a qualunque fine - senza citare la fonte -La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Si deve, inoltre, registrare il dato oggettivo che – sostanzialmente - oggi allorché si presenta in sede penale un reato che rientra comunque potenzialmente nell'ambito della pena per l'applicazione potenziale di tale principio, le richieste di applicazione sono di *default* ed in modo sistematico e seriale per l'applicazione. Si potrebbe maturare progressivamente il convincimento che se un reato rientra potenzialmente in tale previsione di pena, automaticamente va dichiarata la non punibilità perpetua del reato medesimo per “particolare tenuità del fatto”. Ed in questo contesto di errata interpretazione di fatto del principio, potrebbero rientrare in modo seriale anche i reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali.

Dunque nei tre settori in esame il rischio di una applicazione “a tappeto” di questo principio è molto alto, con conseguente vanificazione di fatto delle indagini di PG connesse...

Per questo motivo appare di rilevante importanza una recente sentenza della Cassazione che stabilisce il seguente determinante (ufficiale) principio di diritto: “La sentenza di non doversi procedere, prevista dall'art. 469, comma 1-bis. cod. proc. pen. perché l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., presume che **l'imputato medesimo ed il pubblico ministero non si oppongono alla declaratoria di improcedibilità**, rinunciando alla verifica dibattimentale” (*Cassazione Penale – Sez. II – n. 12305/16 - camera di consiglio del 15 marzo 2016 – Dep. 23 marzo 2016 – Pres. Gentile – Rel. D'Arrigo*).

Il Tribunale di Asti, con sentenza del 13 aprile 2015 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di un imputato per essere il reato a lui ascritto non punibile per particolare tenuità (per il reato di truffa). La sentenza è stata impugnata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, il quale, con il primo motivo di ricorso, lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, rilevando che il giudice del merito non avrebbe potuto pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., stante l'opposizione del Pubblico Ministero. Ed è questo il punto di interesse della sentenza in questa sede.

Il Tribunale ha, dunque, ritenuto possibile pervenire alla pronuncia della sentenza predibattimentale di cui all'art. 469, comma 1-bis cod. proc. pen., pur in presenza di opposizione di una delle parti e, segnatamente, del Pubblico Ministero. Sul punto osserva la Corte sul principio seguito dalla pregressa sentenza: “ (...) Tale conclusione si fonda sulla lettura testuale della disposizione testé indicata. Se, da un lato, sostiene il Tribunale, l'uso della congiunzione «anche» («*previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare*») non lascia adito a dubbi circa la necessità che al procedimento camerale partecipino pure le altre parti processuali, ossia l'imputato e il pubblico ministero, dall'altro, la mancanza di ogni espresso riferimento al diritto di veto loro riconosciuto dal primo comma del medesimo articolo dovrebbe condurre alla conclusione che queste non hanno il potere processuale di opporsi alla definizione preliminare del giudizio.



Il legislatore, quindi, avrebbe voluto assicurare il contraddittorio tra le parti, ma non anche il diritto di veto delle stesse, che sarebbe in insanabile contrasto con le finalità deflative cui è ispirato l'istituto. Al giudice sarebbe lasciata piena autonomia decisionale, ma solo dopo aver sentito le ragioni delle parti. Il Tribunale sostiene ancora che, potendo il Pubblico Ministero richiedere l'archiviazione del procedimento per la particolare tenuità del fatto (art. 411 cod. proc. pen.), una volta esercitata l'azione penale, questi non possa ritenersi di diverso avviso, con la conseguenza che, consentendogli di opporsi alla pronuncia dibattimentale, la concreta applicazione dell'art. 469, comma *1-bis* cod. proc. pen. sarebbe sempre sottoposta ad una condizione impossibile. (...)”.

Tanto premesso, la Cassazione così argomenta: (...) Così prospettati i termini della questione, occorre rilevare che la stessa è già stata affrontata da questa Corte con la sentenza Sez. 3, n. 47039 del 8/10/2015 - dep. 27/11/2015 - Rv. 265446, peraltro resa proprio su impugnazione proposta dal medesimo Procuratore della Repubblica nei confronti di sentenza di analogo tenore pronunciata dallo stesso Tribunale di Asti. In quella occasione è stato chiarito che né l'interpretazione letterale, né argomento tratto dall'art. art. 411 cod. proc. pen., né l'esame della *ratio legis* conducono a ritenere che nell'ipotesi regolamentata dal comma *1-bis* del citato art. 469 cod. proc. pen. non competano all'imputato e al pubblico ministero poteri di veto analoghi a quelli previsti dal primo comma della medesima disposizione. L'art. 469, primo comma, cod. proc. pen., stabilisce che «salvo quanto previsto dall'articolo 129 comma 2, se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo». Il comma *1-bis*, aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, così recita: «La sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l'imputato non è punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare». Dalla mera lettura dell'articolo, così come attualmente formulato, non è dato rinvenire alcun intento, da parte del legislatore, di differenziare la procedura stabilita dal nuovo comma rispetto a quella originariamente prevista. La congiunzione «anche», intorno sulla cui interpretazione si sofferma il Tribunale, ha valore pacificamente aggiuntivo, con finalità coordinative tra i due commi, che, in tal modo, sono saldati fra loro. In sostanza, sul piano letterale, la sola differenza fra il proscioglimento predibattimentale nell'ipotesi di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e gli altri casi, sta nella circostanza che nella prima ipotesi è prevista l'eventuale interlocuzione della persona offesa. Proprio tale ultima previsione giustifica l'introduzione di un comma distinto rispetto al mero inserimento, nel primo comma dell'art. 469 cod. proc. pen., della causa di non punibilità ora prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Del resto, se il legislatore avesse inteso ulteriormente differenziare la procedura da seguire, durante la fase predibattimentale, nell'applicazione della causa di non punibilità, lo avrebbe fatto espressamente o, comunque, di tale intento vi sarebbe traccia nei lavori preparatori, mentre la relazione allegata allo schema di decreto legislativo - ad esempio - nel richiamare la finalità di coordinamento processuale delle disposizioni contenute nell'art. 3, si limita a precisare che la modifica all'art. 469 cod. proc. pen. ha lo scopo di consentire



alla persona offesa, sempre che compaia, di «interloquire sul tema della tenuità, al pari del p.m. e dell'imputato», specificando che non è stata prevista analoga forma di interlocuzione nell'udienza preliminare ed in quella dibattimentale, poiché, in tali casi, il contraddittorio è già pienamente garantito. Non risulta convincente neppure il discorso secondo cui sarebbe scontato che il pubblico ministero si opponga alla definizione predibattimentale del procedimento, in quanto, avendo già esercitato l'azione penale e non avendo chiesto prima l'archiviazione «è *pressoché impossibile che cambi idea in sede di atti preliminari all'apertura del dibattimento*». Infatti, l'art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen. non pone la pubblica accusa in una posizione differente rispetto a quella in cui verrebbe a trovarsi in presenza di una qualsiasi delle altre situazioni che, ai sensi del primo comma dell'art. 469 cod. proc. pen., giustificano la pronuncia della sentenza predibattimentale. Peraltro, ragionando diversamente, alla posizione processuale del pubblico ministero dovrebbe inevitabilmente essere accomunata quella dell'imputato: l'art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen., infatti, non menziona né l'uno né l'altro e non potrebbe certo affermarsi che il potere di veto spetti solo a uno dei due. Sicché l'opzione interpretativa del Tribunale avrebbe quale ulteriore (inammissibile) esito la sottrazione all'imputato del diritto di opporsi alla definizione predibattimentale per speciale tenuità. **A ben vedere, il potere di opposizione alla definizione del procedimento con sentenza predibattimentale ai sensi dell'art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen. trova giustificazione nel possibile interesse delle parti ad un diverso esito del procedimento.** L'imputato, in particolare, potrebbe mirare all'assoluzione nel merito o a una diversa formula di proscioglimento, considerato anche che la dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto comporta, quale conseguenza, l'iscrizione del relativo provvedimento nel casellario giudiziale. Quanto al pubblico ministero, va tenuto in conto che le finalità deflattive non sono le uniche che hanno ispirato l'emanazione delle disposizioni in esame, dovendosi considerare, evidentemente, anche quella di attuare il principio di proporzionalità e meritevolezza della sanzione penale, nel senso che le condotte ritenute in concreto "non gravi" non giustificano il dispendio di risorse e l'applicazione della pena. Anche sotto questo profilo, si svela l'intrinseca debolezza del ragionamento del giudice del merito. (...)"

Dunque la conclusione è chiara: "(...) **Nella specie, la sentenza è stata pronunciata nonostante il parere contrario del pubblico ministero. La stessa deve essere pertanto annullata** con rinvio (...)"

Va sottolineato come la Corte conferma in modo inequivocabile il potere di opposizione alla definizione del procedimento con sentenza predibattimentale ai sensi dell'art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen. e ribadisce che tale potere trova giustificazione nel **possibile interesse delle parti ad un diverso esito del procedimento.**

Consegue, dunque, che nonostante interpretazioni "sbrigative" che trovano nella applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto ormai una regola/base automatica per tutti i reati che rientrano nella potenzialità di previsione della norma, anche a costo di vedere tale applicazione "di ufficio" forzosamente da parte del giudice indipendentemente dal volere delle parti, non è affatto così...



Il posizionamento del PM e dell'imputato in sede di fase iniziale del dibattimento è vincolante e se una delle due parti manifesta, ciascuna dal suo punto di vista e del proprio interesse, opposizione il giudice non può procedere di ufficio.

Non sembri strano e raro il caso in cui, oltre al PM, anche l'imputato potrebbe opporsi... Premesso che tale pronuncia non è una assoluzione, ma al contrario la non punibilità presuppone che il reato esiste e che vi è responsabilità del prevenuto (anche se poi non verrà punito...), un imputato – ad esempio – per un reato socialmente infamante può chiedere di essere sottoposto a giudizio per chiedere una assoluzione nel merito...

La sentenza in commento riguarda un reato di truffa, ma il principio di diritto espresso dalla Cassazione è trasversale e può essere applicato anche a tutti gli altri reati che rientrano nella potenzialità applicativa della norma sulla particolare tenuità del fatto.

Un principio molto utile e significativo per contrastare una eventuale tendenza a far rientrare come procedura standard di base gran parte dei reati ambientali, a danno della salute pubblica ed a danno degli animali.

Maurizio Santoloci

Publicato il 31 marzo 2016

TRA POCO SARA' DISPONIBILE...

**“TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE”
EDIZIONE 2016**

**aggiornata alla luce dei nuovi delitti ambientali,
della procedura per la “prescrizione asseverata”
della polizia giudiziaria e della legge sulla non punibilità
per “particolare tenuità del fatto”**

**896 pagine di solo testo manualistico
(nessuna legge o testi fotocopia per gonfiare il volume)**

[Tra breve su questo sito tutte le info](#)

